

### Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**  
**Quantum: -**

### Evento

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

### Fattispecie

Nell'ambiente interno ed esterno dell'impianto di lavorazione dell'azienda dove lavoravano (che produceva manufatti in cemento ed amianto) venivano esposti all'inalazione di fibre di amianto che cagionavano loro gravi patologie (asbestosi, tumori polmonari, mesoteliomi) che avevano condotto alla morte di alcuni di essi e provocato gravi patologie ad altri.

### Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

### Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

### Principio di diritto:

Chi di fatto dispone dei poteri decisionali e di spesa risponde certamente delle violazioni in cui sia incorso nell'esercizio di questi poteri. Ma ciò non comporta le conseguenze che la ricorrente pretende derivino da questa situazione perchè l'assunzione di una posizione di garanzia comporta, di per sè, il sorgere dell'obbligo di protezione dei beni alla cui preservazione tale posizione è preordinata. Questa posizione di garanzia non viene meno sol perchè il titolare di essa rifiuta di esercitare i suoi poteri o consente che altri li svolgano per lei. Questi principi sono stati costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità - soprattutto nel vicino settore della delega di funzioni - che ha più volte sottolineato come, nei casi indicati, le due posizioni si cumulano e che il garante formale, se ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le sue funzioni, per sottrarsi alle responsabilità conseguenti al conferimento delle funzioni, ha l'unica possibilità di rifiutare tale conferimento, di dimettersi o comunque di rinunciare alla qualità da cui derivano gli obblighi di protezione e controllo. Per addebitare l'evento si deve anche accertare se l'imputato, con la sua condotta, abbia contribuito causalmente al verificarsi dell'evento. Il giudizio controfattuale va infatti compiuto anche in relazione alla condotta dell'uomo che ha avuto efficacia nel determinismo dell'evento: se quella condotta dell'uomo nel meccanismo causale non fosse stata assente (o non fosse stata presente nella causalità commissiva) l'evento si sarebbe verificato ugualmente o si sarebbe verificato con lo stesso grado di intensità o nei medesimi tempi? E' ovvio che la prosecuzione di un'esposizione induce un aggravamento della patologia; ma se questo aggravamento non è tale da modificare significativamente i tempi e le modalità di un evento comunque destinato a verificarsi non può essere affermata l'efficienza causale della condotta di chi questa esposizione ha provocato o consentito.

### Note:

**Esito:** Annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.A.G. limitatamente all'omicidio colposo in danno di C.M. perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il predetto ricorso e rinvia alla Corte d'Appello di Caltanissetta per la determinazione della pena. Condanna il P.A.G. alla rifusione delle spese a favore delle costituite parti civili che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Annulla inoltre la sentenza impugnata nei confronti di P. C.R. ed A.G. con rinvio alla predetta Corte d'Appello (altra sezione)

### Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

**Anno:** 2008

**Numero:** 7380

**Sezione:** IV

*cod. 59*

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*